



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA TRIBUTI E CATASTO
U.O. CONCESSIONI PERM/TMP DI SUOLO PUBBLICO, CONTENZIOSO
RISCOSSIONE**

ATTO N. DEL 23

Torino, 18/01/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO	Francesco TRESSO
Chiara FOGLIETTA	Carlotta SALERNO
Paolo MAZZOLENI	Jacopo ROSATELLI
Gabriella NARDELLI	Rosanna PURCHIA
Giovanna PENTENERO	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA.

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ESENZIONE DAL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER STRUTTURE FRONTE FARMACIE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A FRONTE DEL PROTOCOLLO DI INTESA NAZIONALE SOTTOSCRITTO IL 5 AGOSTO 2021 AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105.

Il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", all'art. 5 disponeva, a cura del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 d'intesa con il

Ministro della Salute, la definizione di un protocollo per la somministrazione in farmacia di test antigeni rapidi a prezzi contenuti.

Ai sensi dell'art. 5 del succitato decreto, in data 5 agosto 2021 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa nazionale tra Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Ministero della Salute, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite al fine di garantire, fino al 30 settembre 2021, da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzi calmierati alle persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia.

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale n. 891 del 21 settembre 2021, a fronte del Protocollo d'Intesa nazionale del 5 agosto 2021, ha previsto a favore delle farmacie aderenti all'accordo l'esenzione dal canone di occupazione temporanea del suolo pubblico fino al 30 settembre 2021, in relazione alla richiesta di utilizzo di spazi esterni al punto vendita, mediante l'allestimento di strutture mobili temporanee (gazebo) da dedicare all'erogazione di tamponi antigenici rapidi.

Il termine della misura, originariamente previsto per il 30 settembre, è stato prolungato dapprima fino al 30 novembre dalla Legge di conversione del D.L. 105/2021, poi al 31 dicembre 2021. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 994 del 30 settembre 2021, la Città di Torino ha esteso l'esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico fino al 31 dicembre 2021.

Rilevato che il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, all'art. 9, comma 1, lett. a), ha esteso fino al 31 marzo 2022 l'obbligo di mantenere i prezzi calmierati per l'esecuzione dei tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Preso atto dell'istanza pervenuta da Federfarma in data 30 dicembre 2021, con la quale si richiede di estendere al 31 marzo 2022 l'esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico prevista dalle deliberazioni sopra richiamate, a favore delle farmacie convenzionate, a fronte del Protocollo di Intesa nazionale sottoscritto il 5 agosto 2021, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105.

Trattandosi di un evidente interesse pubblico, il cui richiamo è contenuto nell'art. 11, comma 1, del nuovo Regolamento n. 395, con il quale è stato istituito e disciplinato il canone unico ai sensi della Legge 160/2019, si ritiene possa essere autorizzata, a favore delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, l'estensione dell'esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, relativamente all'utilizzo di spazi esterni da dedicare all'erogazione di tamponi antigenici rapidi, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105.

Infine, in continuità con le disposizioni vigenti, qualora, decorso tale termine, permangano situazioni di difficoltà e siano adottati ulteriori provvedimenti in proroga del disposto di cui al D.L. 105/2021, si ritiene opportuno riconoscere la prosecuzione dell'esenzione oltre la data del 31 marzo 2022.

Richiamato l'art 11, primo comma, del Regolamento n. 395 che individua nella Giunta Comunale l'organo istituzionale competente ad approvare l'esenzione in argomento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare l'estensione fino al 31 marzo 2022 dell'esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico, già prevista con deliberazione n. 994 del 30 settembre 2021, per le farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, relativamente all'utilizzo di spazi esterni da dedicare all'erogazione di tamponi antigenici rapidi, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105;
2. di dare atto che l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico avrà pertanto decorrenza dal 1 gennaio al 31 marzo 2022;
3. di stabilire che i titolari delle farmacie (direttori tecnici o legali rappresentanti), per ottenere l'esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico, che potrà eventualmente configurarsi come rimborso, dovranno presentare apposita istanza entro il 31 gennaio 2022;
4. di dare atto che la minore entrata per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2022 è stimata complessivamente pari ad Euro 12.000,00 e l'eventuale rimborso a coloro che avessero già versato il canone trova capienza nelle somme appositamente stanziare nel Bilancio di previsione 2021-2023;
5. di riconoscere, fin da ora, la prosecuzione dell'esenzione di cui sopra oltre la data del 31 marzo 2022, nel caso siano adottati ulteriori provvedimenti di legge in proroga del disposto di cui alla Legge 105/2021, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L'installazione delle strutture costituisce motivo di pubblico interesse ed è volto alla salvaguardia della salute pubblica.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

L'ASSESSORE
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA P.O. CON DELEGA
Paolo Lubbia per Bruna Castella

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Paolo Lubbia